

Sent. n. 30/2026 pubbl. il 28/04/2026

Cron. n. : 1039/2026

Rep. n. 30/2026 del 28/04/2026

N. 19/2026 LIQUID. GIUD. CELL

N. R.G. 24-1/2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Paola DI FRANCESCO - Presidente
Dott. Rosario FEDERICO - Giudice rel.
Dott.ssa Pia TODISCO - Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 24-1/2026 PU da:

SEBASTIANO MURARO (CF. MRRSST03B07F382I),
GIORGIA MURARO (CF. MRRGRG75S63F394K)
CRISTINA GIACOMETTI (CF. GCMCST74C58E512L),
- Rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Mangione

- ricorrenti

nei confronti di

MARTINO MURARO, quale titolare dell'impresa individuale **MURARO PESCHERIA di MURARO MARTINO** (CF MRRMTN79H09F394U e p. iva 05328240287), con sede legale in Montagnana (PD), via Pallonga, n. 19.

- contumace

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 26.2.2026 SEBASTIANO MURARO, GIORGIA MURARO e CRISTINA GIACOMETTI hanno proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di MARTINO MURARO, quale titolare dell'impresa individuale MURARO PESCHERIA di MURARO MARTINO (CF MRRMTN79H09F394U e p. iva 05328240287),

pagina 1 di 5



con sede legale in Montagnana (PD), via Pallonga, n. 19, esercente tra l'altro l'attività di "commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici, sia itinerante che su posteggio", deducendo il mancato pagamento di crediti da lavoro pari ad euro € 16.492,79 oltre interessi, somme portate dai decreti ingiuntivi: **i)** n. 187/2025, depositato il 26.09.2025, per la somma di € 4.377,00 a favore di SEBASTIANO MURARO; **ii)** n. 160/2025, depositato il 15.9.2025, per la somma di € 7.783,00 a favore di GIORGIA MURARO; **iii)** n. 155/2025, depositato il 2.9.2025 per € 4.332,00 a favore di CRISTINA GIACOMETTI.

All'udienza del 1.4.2026 il giudice verificava la regolarità della notifica a parte resistente e invitava i ricorrenti ad integrare la documentazione depositata in relazione allo stato di insolvenza della società.

Sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

Ciò premesso, la documentazione in atti (cfr. i tre decreti ingiuntivi depositati dai ricorrenti, per un ammontare pari ad € 16.492,00 oltre interessi; l'informativa depositata dall'INPS, che ha attestato l'esistenza di debiti previdenziali già affidati alla riscossione pari ad € 14.024,00 ed € 4.679,00 in fase amministrativa; nonché l'informativa dell'Agenzia delle Entrate, che ha dato atto dell'emissione di decreti ingiuntivi nel 2026 nei confronti del resistente per circa € 70.000,00) comprova la sussistenza di debiti scaduti e non pagati, pari ad euro 30.000,00, costituente la soglia per l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 49, ult. co., CCII).

Dall'esame della documentazione fiscale IVA, relativa agli esercizi 2024 e 2023, deve altresì escludersi l'esenzione dalla pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale per i limiti dimensionali di cui all'art. 2 lett. d) CCII. La dichiarazione relativa all'annualità 2024 riporta infatti operazioni imponibili per € 604.391,00 e per il 2023 pari ad € 601.363,00.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CCII, consistente in inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che la società debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, desumibile dai seguenti elementi: **a)** chiusura dei locali ed abbandono della sede legale dell'impresa, come risulta dal verbale di pignoramento ed ulteriormente documentato dalle fotografie depositate dai ricorrenti; **b)** esito



infruttuoso dei pignoramenti presso terzi e mobiliare, già tentati dai ricorrenti.

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente.

La Curatela va affidata al Dott. Riccardo Borgato, scelto secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, quale professionista dotata della necessaria esperienza e professionalità ed iscritta all'albo nazionale di cui all'art. 356 CCII.

Visti gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII

P.Q.M.

Dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale di **MARTINO MURARO**, quale titolare dell'impresa individuale **MURARO PESCHERIA di MURARO MARTINO** (CF MRRMTN79H09F394U e p. iva 05328240287), con sede legale in Montagnana (PD), via Pallonga, n. 19

nomina

Giudice Delegato Rosario Federico

Nomina

Curatore il Dott. Riccardo Borgato, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

Avverte

il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

Ordina

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri



sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;

Ordina

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;

Stabilisce

la data del **9/09/2026** ad ore **10:20** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

Assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico

Ordina

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

Dispone



Sent. n. 30/2026 pubbl. il 28/04/2026

Cron. n. : 1039/2026

Rep. n. 30/2026 del 28/04/2026

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio in data 22 aprile 2026

Il Giudice Rel.

Rosario Federico

Il Presidente

Paola Di Francesco



